

D.R.S. n. 1253 del 21 OTT. 2020 / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Associazione Service Intesa - Autorizzazione al funzionamento Sezione Gestanti e Ragazze Madri - Tipologia Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello in Ragusa”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. 31.03.2015 n. 96 con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli;

VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico del Servizio “Albi – Gestione e Vigilanza” al Dott. Antonino Maggio con decorrenza 01 gennaio 2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza presentata con la quale l'Ente ASSOCIAZIONE SERVICE INTESA ONLUS acquisita in data 31.03.2020 con prot. n. 11543 del 23.04.2020, con sede legale in Ragusa Zona Industriale III Fase chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Gestanti e Ragazze Madri e la tipologia Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello per una struttura sita in Ragusa;

VISTO l'art. 28 della l.r. n. 22/86 ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

ESAMINATA l'istanza prodotta dall'Ente acquisita in data 31.03.2020 con prot. n. 11543 del 23.04.2020;

VISTO il parere reso dal Comune di Ragusa con nota n. 100312 del 24.09.2020, acquisita in data prot. P.E.C. n. 29024 del 30.09.2020;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 172 del 22.07.2020 dall'A.S.P.7 di Ragusa, acquisita in data 27.07.2020 con prot. n. 23351 del 28.07.2020;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

DECRETA

ART. 1 L'ente ASSOCIAZIONE SERVICE INTESA ONLUS, con sede legale in Ragusa Zona Industriale III Fase, è autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Gestanti e Ragazze Madri TIPOLOGIA Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello sita in Ragusa e per una ricettività di n. 06 unità.

ART. 2 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. n. 96 del 31.03.2015.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 6 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 21 OTT. 2020

